

POLICY BRIEF

GOLDEN SHARE

STRATEGIA INDUSTRIALE E RUOLO DELL'INTELLIGENCE





BY CUNCTATOR

GIUGNO 2012 - N° 6



L' Istituto Italiano di Studi Strategici "Niccolò Machiavelli" è un'associazione culturale senza scopo di lucro costituita a Roma nel 2010.

L'Istituto, think tank indipendente, nasce dall'iniziativa di un gruppo internazionale di personalità del mondo economico, accademico ed istituzionale civile e militare, con l'obiettivo di contribuire alla rinascita del pensiero strategico italiano.

La complessità e l'ampiezza delle sfide che attendono il Paese nel XXI secolo richiede conoscenza, consapevolezza e capacità prospettiche. L'Istituto Machiavelli, anche grazie al proprio network globale, promuove l'interscambio culturale tra il decisore italiano ed internazionale, pubblico e privato, e svolge attività di ricerca finalizzate ad elevare il livello di competitività globale del "Sistema Paese".

L'Istituto Machiavelli, autonomamente o in collaborazione con istituzioni, organizzazioni ed aziende nazionali ed estere, realizza studi ed analisi strategiche *policy-oriented*, organizza briefing, seminari e workshop, cura corsi di alta formazione per i *leader*.

Per ulteriori informazioni:

Istituto Italiano di Studi Strategici "Niccolò Machiavelli" Via di San Basilio, 64 00187 – Roma

Tel.: (+39) 06 45422952 Fax.: (+39) 06 97259168

email: <u>info@strategicstudies.it</u> http:<u>//www.strategicstudies.it</u>

Editing e realizzazione grafica a cura di:



Leader in Digital Brand Management

Famebridge è partner del Think Tank "Niccolò Machiavelli".

Fondata e guidata da un executive manager che proviene da aziende quali Procter & Gamble, Johnson & Johnson e Adidas, FameBridge è una realtà Leader nel Digital Brand Management.

FameBridge ha di fatto una expertise unica nella realizzazione delle strategie digitali di Celebrities nazionali e internazionali di tutti i settori (Sport, Cinema, Giornalismo, Moda, Tv, Politica ecc). Questa expertise, unita alle solide competenze nei Social Media, parte integrante della strategia di business, rende FameBridge una società particolarmente efficace nel monitorare e influenzare i Consumatori, gli Utenti e la Pubblica Opinione per scopi di marketing.



Nella politica industriale di un Paese, il controllo da parte del Governo degli assetti istituzionali delle aziende pubbliche e l'ottimizzazione della relativa *governance* statale secondo criteri che privilegino l'efficienza e l'efficacia hanno una influenza positiva e diretta sulla competitività nazionale.

sfide Ιe termine derivanti lungo dall'obsolescenza strutturale dei sistemi economici -nazionali e comunitari- hanno indotto l'Unione Europea ad avviare una strategia comunitaria (espressa nel documento generare "Europe 2020") attraverso cui dinamiche industriali ed imprenditoriali tese al conseguimento di obiettivi comunitari di crescita sostenibile. La misurazione dei progressi nel conseguimento entro il 2020 degli obiettivi fissati dalla strategia comunitaria si basa su 5 indicatori, strutturati sia complessivamente per l'Unione Europea¹, sia per ogni Paese membro².

In tale ambito, in Italia, la crisi economica ha riacceso l'esigenza di assicurare la presenza dello Stato (inteso come garante di solidità e continuità) nei gangli essenziali dell'industria nazionale, ponendo come prioritari l'incentivazione della produttività del lavoro e l'avvio di cicli virtuosi di innovazione di prodotto e di processo al fine di aumentare la competitività delle aziende di Stato.

Seguendo questa esigenza collettiva, Governo Monti ha avviato una ridefinizione delle linee strategiche di presenza pubblica nell'industria a protezione (e promozione) di settori "sensibili" per la sicurezza nazionale. La governance dei settori "sensibili" è un aspetto fondamentale nella policy industriale un Paese, rappresentando la base "strategica" per la produzione di beni pubblici essenziali con effetti indotti in termini politici internazionale). (maggiore importanza economici (sull'occupazione e sulla bilancia dei pagamenti) e di investimenti in Ricerca & Sviluppo (dunque, crescita tecnologica). Il controllo di gestione di tali settori consente al Governo di svolgere un ruolo attivo nella dell'integrità dell'assetto salvaguardia proprietario pubblico, guadagnando risultati importanti in termini di difesa e sicurezza, ma anche di accresciuto benessere, maggiore occupazione e stabilità sociale.

L'azione di gestione e controllo da parte dello Stato si fonda normalmente sulla detenzione di pieno controllo del capitale (o di un azionariato di maggioranza) dell'azienda pubblica. Qualora si ritenga di estendere la partecipazione anche ai privati -per motivi di maggiore contendibilità dell'azienda stessa- o di comprimere la presenza di soggetti esteri -secondo il "principio di reciprocità"³-, lo Stato può optare per soluzioni come *la golden share*⁴.

¹⁻ I 5 obiettivi da conseguire nell'**Unione Europea** entro il 2020 sono in termini di:

⁻ occupazione (almeno il 75% degli individui di età appartenente alla classe 20-64 deve avere un lavoro);

⁻ Ricerca e Sviluppo (almeno il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo);

⁻ energia ecosostenibile (le emissioni di gas a effetto serra devono essere inferiori almeno del 20% rispetto al 1990; almeno il 20% dell'energia deve provenire da fonti rinnovabili; ci deve essere un incremento almeno del 20% nell'efficienza energetica);

⁻ istruzione (il tasso di abbandono scolastico deve diventare almeno inferiore al 10%; almeno il 40% degli individui di età appartenente alla classe 30-34 deve aver completato il terzo grado di istruzione);

⁻ povertà ed esclusione sociale (almeno 20 milioni di cittadini comunitari devono essere usciti dal rischio di povertà e di esclusione sociale).

Questo strumento consente al Governo di condividere la gestione di un asset (strategico per l'interesse nazionale) con attori privati o stranieri, mantenendone il controllo tramite la garanzia dell'esercizio del:

- 1. potere di veto su determinate decisioni aziendali:
- 2. diritto a nominare amministratori e consiglieri indipendentemente dalla percentuale di proprietà posseduta.

Una simile determinazione è stata assunta, nel marzo scorso, da parte del Governo Monti decidendo di rivedere la disciplina in materia di "poteri speciali" del Governo, introducendo la facoltà di mantenere una *golden share* negli assetti proprietari di entità giuridiche statali operanti in **settori "sensibili" per la sicurezza nazionale**⁵.

Questi ultimi sono stati identificati con la Legge 11 maggio 2012 n.56⁶, nella **difesa e sicurezza nazionale**, nell'**energia**, nei **trasporti** e nelle **comunicazioni**.

In tal modo, ragionando in termini di Teoria dell'Agenzia⁷, l'Esecutivo ha ristabilito, in qualità di stockholder unico (ossia, di "principale") delle aziende pubbliche, il campo d'azione delle scelte sociali ottimali da far assumere ai propri manager, in qualità di conduttori delle suddette aziende (ossia, di "agenti"), nel conseguimento degli obiettivi di benessere collettivo da parte delle aziende che amministrano gli asset statali.

2- I 5 obiettivi da conseguire in Italia entro il 2020 sono in termini di:

occupazione (almeno il 67-69% degli individui di età appartenente alla classe 20-64 deve avere un lavoro);

R&S (almeno l'1,53% del PIL italiano deve essere investito in Ricerca e Sviluppo);

energia ecosostenibile (le emissioni di gas a effetto serra devono essere inferiori almeno del 13% rispetto al 1990; almeno il 17% dell'energia deve provenire da fonti rinnovabili; ci deve essere un incremento almeno del 27,90% nell'efficienza energetica);

istruzione (il tasso di abbandono scolastico deve diventare almeno inferiore al **15-16%**; almeno il **26-27%** degli individui di età appartenente alla classe 30-34 deve aver completato il terzo grado di istruzione);

povertà ed esclusione sociale (almeno 2,2 milioni di cittadini italiani devono essere usciti dal rischio di povertà e di esclusione sociale).

- 3- Il regime comunitario delle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) fa riferimento alla Direttiva 2004/25/CE, la quale consente agli Stati membri di introdurre una clausola "di reciprocità", secondo cui, nel caso di OPA non sollecitata, la società nazionale su cui è stata lanciata l'offerta ha il diritto di porre in essere misure a contrasto della stessa qualora la società promotrice non dia garanzie di "continuità" rispetto ai principi di governance seguiti fino a quel momento dalla società oggetto dell'offerta. La clausola di reciprocità può avere anche una portata extracomunitaria, se compatibile con il quadro regolamentare della World Trade Organisation (WTO). L'eccezione di reciprocità deve essere valutata in ciascuna situazione della società promotrice dell'OPA, e non in base alla regolamentazione applicabile nello Stato da cui dipende questa società. Non deve essere operata, dunque, alcuna discriminazione in funzione della nazionalità.
- 4- Gradys distingue tra "golden share dipendenti da partecipazioni" (quando l'applicazione di "poteri speciali" per lo Stato deriva dall'essere azionista), e "golden share indipendenti da partecipazioni" (quando il Governo crea, per via normativa, situazioni di governance privilegiata). Il Governo esercita solitamente il potere di golden share mediante uno (o più) dei tre "poteri": diritto a limitare acquisizioni di partecipazioni; diritto a contenere decisioni di gestione; diritto a nominare consiglieri di amministrazione. Cfr. Cyril Gradis, Golden shares and free movement of capital, University of Fribourg (2010).
- 5- Il provvedimento rende compatibile con il diritto comunitario la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo (riconducibile agli istituti della "golden share" britannica e "action spécifique" francese), già oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia comunitaria. La necessità e l'urgenza del decreto legge 21/2012 originano dalla decisione, adottata dalla Commissione europea il 24 novembre 2011, di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia a seguito dell'apertura (novembre 2009) di una procedura d'infrazione (n. 2009/2255) in ordine alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato (Decreto legge n. 332/1994) nell'ambito delle società privatizzate nel corso degli anni '90 (Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia), ritenuta dalla Commissione lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite, rispettivamente, dagli art. 43 e 56 dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 6- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, n. 111.
- 7- La Teoria dell'Agenzia studia, in contesti caratterizzati da asimmetria informativa, i **meccanismi di delega** da parte di un soggetto (principale) verso un altro soggetto (agente), quest'ultimo con migliori capacità e/o maggiori informazioni, per il perseguimento dell'interesse del principale. Poiché il principale non può sempre osservare e/o controllare (o può farlo solo sostenendo dei costi) il comportamento dell'agente, il primo deve disegnare un contratto che preveda un insieme di incentivi e/o sanzioni per indurre il secondo ad adottare comportamenti in linea con i suoi interessi (evitando comportamenti di azzardo morale) oppure a svelare le informazioni in suo possesso (evitando comportamenti di selezione avversa). Lo schema degli incentivi può contemplare bonus o sanzioni pecuniarie e/o termini contrattuali condizionati a determinate variabili che riflettano direttamente o indirettamente le scelte effettuate dall'agente.



La legge 56/2012 nasce da una proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto sia con il Ministro dello Sviluppo economico, dei Trasporti e delle Infrastrutture sia con quattro (dei cinque) membri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), quali Affari esteri, Interno, Difesa, Economia e finanze.

Il ripristino di uno strumento di intervento statale, quale quello della *golden share*, a protezione (e promozione) degli interessi essenziali e strategici del Paese è stato, dunque, realizzato con la partecipazione attiva di un organismo inserito nello schema di **Sicurezza Economica Nazionale** come espresso dalla Legge 124 del 3 agosto 2007.

Questo aspetto è per noi fondamentale poiché fornisce un nuovo, importante strumento nella nostra analisi dell'intelligence economica finalizzata al conseguimento di uno stato, stabile e stazionario, di sicurezza economica.

I "poteri speciali" previsti dal dispositivo normativo sono stati distinti in due aggregati sistemici: quello della difesa e sicurezza nazionale, e quello dei settori industriali strategici (energia, trasporti e comunicazioni). Per quanto riguarda la difesa e la sicurezza nazionale (articolo 1), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuerà le attività chiave di rilevanza strategica. In relazione a queste ultime, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali del Paese, il Governo si è riservato la facoltà di esercitare tre tipologie di "poteri speciali", quali:

- a. l'imposizione di "specifiche condizioni" alla cessione di partecipazioni di aziende che svolgano "attività di rilevanza strategica", ossia operino nei settori degli approvvigionamenti, delle informazioni e dei trasferimenti di tecnologia, aventi impatto sul sistema di difesa e sicurezza nazionale⁸;
- b. il veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società; il trasferimento dell'azienda (o di rami di essa o di società controllate); il trasferimento all'estero della sede sociale; il mutamento dell'oggetto sociale; lo scioglimento della società; la modifica di clausole statutarie⁹; le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego¹⁰;
- c. l'opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, qualora l'acquirente venga a detenere (anche attraverso acquisizioni successive, o tramite soggetti altrimenti collegati) un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale¹¹.

- Con riguardo ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2)¹², il Governo si è riservato la facoltà di porre condizioni all'acquisto delle partecipate, avendo previsto:
- 1. l'obbligo di notifica, entro dieci giorni (e comunque prima che vi sia data attuazione), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detenga una o più reti o impianti "strategici", che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statuarie¹³, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia;
- 2. l'obbligo di notifica, entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad informazione (unitamente ogni alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività)¹⁴, dell'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea¹⁵ di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici (reti e impianti), di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto¹⁶.

⁸⁻ Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale si riferiscano a società partecipate dal Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze stesso. In ogni caso differente, ai fini dell'esercizio dei poteri "speciali", chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista, notificando successivamente le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%. Il potere di imporre specifiche condizioni, o di opporsi all'acquisto, e' esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto (e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante) sono sospesi.

Nei casi sopracitati, l'opposizione da parte dello Stato potrà avvenire "sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori", ossia in presenza di due presupposti supplementari:

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali comunitarie, di motivi che evidenzino la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della Comunità Internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;



- b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
 - 1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
 - 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

¹⁶⁻ Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.



⁹⁻ Si fa riferimento a quelle adottate in termini di diritto di voto (art. 2351, terzo comma, C.C.) ovvero di limiti al possesso azionario (art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. 15 marzo 2012 n.21).

¹⁰⁻ Ai fini dell'esercizio del potere di veto, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogni qualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

11- Si considera ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.

¹²⁻ Con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

13- Vds. Nota 11.

¹⁴⁻ Qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, il Governo puo' opporsi all'acquisto.

¹⁵⁻ Per "soggetto esterno all'Unione europea" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito".

3. IL SISTEMA INTELLIGENCE NELLA STRATEGIA INDUSTRIALE NAZIONALE: L'ESEMPIO DEL CFIUS

La partecipazione dei Ministri del CISR all'elaborazione del decreto conferma la rilevanza strategica dell'intelligence nel comparto economico-finanziario, consentendo all'AISE e all'AISI di perseguire quanto previsto al comma 2 rispettivamente degli articoli 6¹⁷ e 7¹⁸ della Legge 124 del 2007.

Diventa interessante, quindi, una riflessione sulle modalità con cui l'intelligence può fornire un apporto alla policy del Governo, nell'esercizio dei "poteri speciali" previsti. Può essere utile, al riguardo, assumere, come valido esempio di riferimento, il meccanismo esistente negli Stati Uniti che rappresenta uno schema articolato di protezione degli interessi dello Stato in campo economico coinvolgente la Comunità Intelligence¹⁹.

Negli Stati Uniti, la verifica (approfondita e vincolante) degli investimenti esteri diretti è effettuata dal *Committee on Foreign Investments in the United States* (CFIUS)²⁰, organo di natura intergovernativa, il quale svolge una valutazione dei rischi associati a volontà straniere di trasferire *asset* critici per l'economia statunitense sotto il controllo (o l'influenza) di Governi esteri.

La composizione del CFIUS è data da: Segretario al Tesoro (Presidente del Comitato²¹), Segretario alla Giustizia, Segretario alla Sicurezza Interna, Segretario al Commercio, Segretario alla Difesa, Segretario di Stato, Segretario all'Energia, Capo Ufficio dello U.S. Trade Representative, Capo Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica. Membri osservatori sono l'Office of Management & Budget, il Council of Economic Advisors, il National Security Council, il National Economic Council, l'Homeland Security Council. Il Director of National Intelligence (DNI) ed il Segretario al Lavoro sono membri non votanti ex-officio con ruoli definiti dallo Statuto del Comitato.

Il sistema di controllo del CFIUS è regolato dalla Legge statunitense sull'investimento estero e sicurezza nazionale (*Foreign Investment and National Security Act*, FINSA) con l'obiettivo di equilibrare due esigenze contrapposte:

- salvaguardare la competitività degli Stati Uniti come destinazione di grandi flussi di investimento estero:
- rafforzare le "barriere" rispetto a profili di rischio riscontrabili per la sicurezza nazionale.

^{17- &}quot;Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di contro-proliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia."

18- "Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia."

¹⁹⁻ Nell'analisi qui riportata del ruolo dell'intelligence nel CFIUS prendiamo spunto dal testo "Il ritorno dello Stato padrone" del prof. Paolo Savona. 20- Il CFIUS è un comitato intergovernativo creato nel 1975 dal Presidente Ford e potenziato nel 1988 dal Presidente Reagan con l'Exon-Florio Amendment (EFA, al Defence Production Act del 1950) che autorizza il Presidente degli Stati Uniti a vietare o sospendere acquisizioni straniere di aziende statunitensi se esse rappresentano minacce credibili alla sicurezza nazionale.

²¹⁻ Le notifiche al CFIUS sono ricevute, trattate e coordinate dal Capo dello Staff del Presidente del Comitato, rappresentato dal Direttore dell'Office of Investment Security presso il Dipartimento del Tesoro.

Secondo il dispositivo normativo statunitense FINSA, è compito del CFIUS il vaglio di ogni operazione straordinaria (fusione o acquisizione) da parte di entità (fisiche o giuridiche) sotto controllo straniero²². Il CFIUS ha competenza sulla valutazione di transazioni rilevanti ai fini della sicurezza nazionale (c.d. *covered transaction*), laddove gli investitori stranieri:

- 1. raggiungano (direttamente o indirettamente) il controllo di entità statunitensi ritenute "sensibili" per la sicurezza;
- 2. siano riconducibili (direttamente o indirettamente) a un Governo straniero (foreign government-controlled transaction).

La normativa FINSA amplia le competenze del CFIUS in ambito di sicurezza nazionale, includendo la sicurezza interna (homeland security), le tecnologie e le infrastrutture, entrambi viste come "critiche" ai fini della difesa nazionale²³.

Il controllo del CFIUS avviene in tre fasi:

- fase 1: valutazione (avviata successivamente alla notifica da parte dei soggetti coinvolti nell'investimento²⁴, o unilateralmente dal Presidente del CFIUS) di ogni investimento rilevante (c.d. *covered transaction*), nonché di transazioni, già oggetto di inchiesta, risultate connotate da false comunicazioni al Comitato. Questa fase viene completata entro 30 giorni²⁵;

- <u>fase 2</u>: istruttoria avviata in presenza di effettiva minaccia alla sicurezza nazionale collegata alla transazione (e non mitigata da un preventivo accordo tra le parti²⁶).

Questa fase viene completata entro 45 giorni;

- <u>fase 3</u>: comunicazione del CFIUS al Congresso (o al Presidente degli Stati Uniti) di una relazione scritta.

Sulla base dei riscontri trasmessi dal CFIUS, il Presidente degli Stati Uniti ha la facoltà di sospendere (o porre il veto su) una transazione o, nel caso di una transazione già avvenuta, imporre il disinvestimento quando emergano:

- concrete prove credibili che interessi stranieri stiano esercitando un controllo societario tale da mettere a rischio gli interessi nazionali;
- inadeguatezze nelle leggi vigenti nella tutela della sicurezza nazionale.



²²⁻ Il termine "controllo" nella normativa indica la capacità da parte dell'investitore di compiere scelte rilevanti in grado di produrre effetti sull'entità acquistata o in cui si è investito.

²³⁻ Definite come "sistemi o asset, fisici o virtuali, vitali per gli Stati Uniti, tali che una loro incapacità di funzionamento o la loro distruzione avrebbe un impatto debilitante sulla sicurezza nazionale".

²⁴⁻ La notifica volontaria ha la funzione di incentivare la collaborazione da parte dei soggetti coinvolti e diminuire i "costi politici" della transazione stessa.

²⁵⁻ Il Presidente del CFIUS designa un Ente leader per ogni procedura di verifica. L'Ente leader ha la responsabilità di negoziare con l'investitore tutte le condizioni necessarie alla tutela della sicurezza nazionale, monitorare tutte le questioni inerenti agli accordi presi nell'ambito della transazione e assicurare il rispetto di tali accordi o condizioni da parte del soggetto investitore.

²⁶⁻ Nel corso dell'istruttoria è possibile definire accordi per mitigare profili di rischio per la sicurezza nazionale. Ciò consente al CFIUS di svolgere un ruolo di deterrenza, nel limitare l'impatto che la sua attività potrebbe avere sull'attrattività del sistema statunitense nei confronti degli investitori stranieri.

L'inclusione del DNI (Director of National Intelligence) nel CFIUS formalizza il ruolo strutturale del sistema intelligence statunitense a tutela della sicurezza economica nazionale. Nell'ambito del CFIUS, i compiti assegnati dalla normativa statunitense FINSA al Direttore dell'Intelligence Nazionale (DNI) sono di verifica intelligence di ogni minaccia posta dalle transazioni definite "rilevanti" dal Comitato. In tal modo, il DNI viene attivato dal CFIUS e non viceversa. II FINSA prevede che il DNI mantenga costantemente coinvolte le agenzie del sistema di intelligence nell'attività di raccolta, analisi e comunicazione al CFIUS di informazioni relative ad una specifica istruttoria. La partecipazione del sistema Intelligence, espressa dal Direttore dell'Intelligence Nazionale (DNI) al Comitato CFIUS ha, dunque, una funzione di supporto informativo preventivo ad ogni decisione.

Un'applicazione di un simile meccanismo alla realtà italiana è possibile laddove il Governo, nella fase intercorrente tra la notifica dell'operazione e l'eventuale impiego dei "poteri speciali" previsti sia per il sistema della difesa e sicurezza militare, sia per gli altri settori sensibili (energia, TLC e trasporti), avvii una verifica riservata delle reali intenzioni dell'investitore, rispondendo a tre domande specifiche:

- **chi è** (*profiling intelligence* della compagine proprietaria dell'investitore e dei suoi organi di governance sia in termini di casa madre, sia di controllate e sussidiarie);
- cosa vuole (strategie perseguite in Italia ed

in Europa da parte dell'investitore);

- **chi lo aiuta in Italia** (*network* in Italia su cui l'investitore abitualmente poggia, o su cui intende basarsi per lo svolgimento dell'operazione stessa).

L'immediatezza con cui le decisioni devono essere assunte attribuisce ulteriore importanza al nostro schema di Government Unit per economico-finanziaria²⁷. l'intelligence disponibilità di una simile struttura, infatti, consentirebbe al Primo Ministro di beneficiare. in relazione a specifiche e puntuali esigenze informative, di analisi riservate, immediate e "calibrate" alle esigenze di policy, strutturate a partire dal set informativo ottenuto da appropriate azioni humint e techint svolte sul territorio. In tal senso, l'intelligence potrebbe fornire il quadro più adeguato alla verifica del grado oggettivo e soggettivo di ostilità dell'azione dell'investitore.





Tra le tante analisi successive alla pubblicazione del decreto legge, Il Foglio²⁸ ha ospitato un intervento riferito ad un problema con un sicuro impatto sul ruolo dell'intelligence nell'impiego della "*golden share*" da parte del Governo.

Nella fattispecie, si è richiamato, infatti, al pericolo che "in settori -difesa ma non solo-, beneficiari di robusti investimenti e di sussidi anche indiretti, un investitore possa trovare un accordo con il management di una società e ne cambi il passaporto".

L'argomentazione è di grande rilievo in termini di intelligence economica. Nel caso delineato dall'editorialista de Il Foglio, infatti, a causa di un accordo "informale" tra il management e l'acquirente (magari finalizzato ad interessi personali riconducibili ai soggetti manager), potrebbero venir meno le prospettive auspicate implicitamente dal Governo nel momento in cui ha operato lo stanziamento di spesa pubblica a favore dell'azienda "sensibile", in termini sia microeconomici (di crescita aziendale della realtà societaria considerata) sia macroeconomici (maggiore occupazione, maggiore investimento tecnologia e maggiore sviluppo del territorio).

Un'analisi delle possibili divergenze tra l'atteggiamento del *management* di un'azienda pubblica (o il cui oggetto sociale abbia una rilevanza in termini di sicurezza nazionale) e gli obiettivi del Governo di tutela dell'interesse economico nazionale può essere trattato con gli strumenti offerti dalla **Teoria dell'Agenzia**, secondo la quale, in un ambito caratterizzato da asimmetria informativa, un soggetto (il principale) delega ad un altro soggetto (l'agente, che ha un insieme informativo più ampio in termini di capacità e di relazioni), il perseguimento del proprio interesse (o lo svolgimento di un certo compito)²⁹.

Poiché i costi che il principale deve sostenere per controllare il comportamento dell'agente sono elevati, egli deve strutturare un contratto che preveda un insieme di sanzioni (o di incentivi, anche se il loro peso nella decisione è inferiore) per indurre l'agente ad adottare spontaneamente comportamenti in linea con i suoi interessi oppure a condividere con lui il maggior numero di informazioni in suo possesso³⁰.

²⁸⁻ Francesco Galietti, Il quid esistenziale (e molto pragmatico) della nuova golden share, Il Foglio, 16 marzo 2012.

²⁹⁻ Jensen e Meckling definiscono la relazione di agenzia come "un contratto attraverso il quale una o più persone (il/i principale/principali) incaricano altri soggetti (agenti) di svolgere, per loro conto, determinate azioni, che comportano la delega di una porzione di potere decisionale agli agenti stessi. Se entrambe le parti (principali ed agenti) coinvolte nella relazione contrattuale mirano alla massimizzazione della loro funzione di utilità, è dimostrabile che l'operato dell'agente non sarà sempre rivolto al conseguimento dell'interesse del principale". Cfr. Jensen, M. C., Meckling, W. H., (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, n. 4, pp. 305-360.

Jensen e Meckling identificano il costo derivante dalla divergenza tra le azioni effettivamente intraprese dall'agente e le scelte che avrebbero massimizzato l'utilità del principale come "residual loss". Il contributo che il Sistema intelligence può fornire al Governo nel massimizzare l'uso dei "poteri speciali" (riservati a tutela della difesa e della sicurezza) è nella minimizzazione del "residual loss"81, verificando la fedeltà del management (in quanto agente) agli indirizzi stabiliti dal Governo (il principale), assicurando a quest'ultimo una puntuale informazione nei confronti di ogni comportamento che si discosti da quanto atteso.

L'intelligence deve, quindi, consentire al Governo di poter intervenire prima che eventuali "divergenze" producano effetti negativi sui risultati operativi dell'azienda (se non addirittura conseguenze tali da essere incluse nella sfera di vigilanza dell'Autorità di regolamentazione competente, il c.d. *regulator*) del settore in cui l'azienda stessa operi.

Il *management* di un'azienda pubblica è sempre riluttante a condividere l'intero set di informazioni aziendali (relative alle *performance* e alle esposizioni in perdita) sia con i *regulator* sia con gli investitori.

Nell'attuale congiuntura di crisi economica e di bilancio, qualora acuita in seno all'azienda da scelte manageriali sbagliate o da comportamenti tesi a far ridurre volutamente i valori di mercato dell'azienda stessa (al fine di facilitare con prezzi più bassi l'ingresso di un investitore privato con il quale esistono accordi "informali" pregressi), il manager ("agente") potrebbe ritenere pubblicamente i valori negativi espressi dal mercato per l'azienda come non rispondenti ai "reali valori", oppure potrebbe disconoscere giudizi negativi di agenzie di rating lanciando allarmi di aggressione al Sistema Paese.

In realtà, molte dichiarazioni da parte del management contengono elementi di disinformazione finanziaria (financial deception), orientati ad impedire che le controparti (Governo, regulator ed investitori) possano dedurre il c.d. "valore interno" (inside value) dell'azienda.

Definendo con **D** il livello di disinformazione finanziaria, con Fi l'inside value e con i il contratto, possiamo dire che D è correlata positivamente con la distorsione dell'informazione il che management (componente insider dell'azienda) attua al fine di "nascondere" agli outsider (Governo, regulator e/o investitori) la situazione reale. La generazione di disinformazione finanziaria D da parte del management dell'azienda statale, tanto più possibile quanto maggiore è l'asimmetria informativa tra principale ed agente, rende il valore di mercato Vi (dell'azienda o di ogni obbligazione contrattuale i ad essa riferita) inferiore al valore **F**_i che si avrebbe in presenza di informazione completa.

Avremo che $V_i = F_i + D$.

³⁰⁻ L'asimmetria informativa deriva dalla possibilità, di cui l'agente dispone, di "mentire" al principale orientando il proprio sforzo nell'attività svolta verso obiettivi divergenti da quelli del principale, sottraendosi in tal modo dall'adempimento "fedele" del proprio mandato. Nel caso in cui l'agente "occulti" al principale le sue effettive capacità si parla di "selezione avversa" (definita, in letteratura, hidden information), mentre se l'asimmetria informativa riguarda le azioni effettivamente compiute dall'agente e lo sforzo profuso ai fini del raggiungimento di obiettivi differenti da quelli stabiliti, si parla di "azzardo morale" (hidden action, strettamente connesso alla situazione in cui l'agente si sottrae allo svolgimento dei propri compiti, con riflesso sullo sforzo compiuto).

³¹⁻ Le scelte dei manager effettuate dal Governo, in regime di spoil system, tendono a minimizzare il "residual loss".

Nella salvaguardia delle linee di indirizzo aziendale del Governo relative a settori "sensibili" dell'economia nazionale (alla base dell'impiego di una "golden share"), compito dell'intelligence è ridurre l'asimmetria informativa esistente tra "agente" e "principale", compensando (con azioni humint e techint) l'eventuale "disinformazione finanziaria" da parte del management.

In presenza di strategie insider da parte del management di un'azienda pubblica, divergenti da quelle stabilite dal Governo in quanto orientate al conseguimento di interessi individuali, o legati a gruppi di pressione o corporazioni, l'Intelligence deve operare riservatamente fornendo al Governo adeguate informazioni sull'operato di elementi responsabili nella governance dell'azienda. L'intelligence, in tal modo, assicura una "calibrazione" alle esigenze di policy dei risultati dell'azione di raccolta dati nella verifica sia del grado oggettivo di ostilità dell'azione dell'investitore, sia di eventuali accordi conclusi informalmente con il management stesso dell'azienda.



La definizione delle attività di rilevanza strategica, in relazione alle quali (in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali del Paese) il Governo si è riservato³² la facoltà di esercitare le tipologie di "poteri speciali" costituirà il benchmark per l'azione dell'intelligence a tutela (e promozione) del sistema industriale nazionale.

Le modalità per effettuare una scelta non approssimativa, né eccessivamente desunta dalla pratica, devono poggiare necessariamente sulla **massimizzazione del livello di benessere collettivo.** Seguendo l'impostazione di Gosselin, Leysen e Verbeke (2007)³³, il Livello di Benessere (Welfare Level, WL)³⁴ di un Paese è funzione della sua posizione competitiva. Il criterio classico per la misurazione del WL nella teoria macroeconomica è il PIL pro capite³⁵.

Ricerche condotte dal professor Michael E. Porter di Harvard nella formulazione di teorie sull'industria e sull'organizzazione, hanno evidenziato come il WL dipende da un numero di determinanti economici, strategici e strutturali³⁶. Le quattro determinanti (**D**_i) di Porter della posizione competitiva -e, quindi, del WL- di un Paese sono:

- A. **le condizioni dei fattori produttivi** (risorse a disposizione di un Paese per produrre beni o servizi), distinti da Porter tra standard³⁷ e specializzati³⁸;
- B. le condizioni della domanda di mercato rispetto alla produzione interna di beni e servizi. L'importanza della domanda è nell'incentivo a creare innovazione rilevante a livello internazionale:
- C. le industrie collegate (o di supporto, ossia reti di settori), competitive a livello internazionale, tra le quali si possano creare alleanze. La vicinanza tra le industrie (a monte o a valle del ciclo produttivo) facilita lo scambio di informazioni e promuove l'interazione tra idee e innovazione;
- D. **l'ordine economico**, ossia il quadro sociale e istituzionale nel quale il mercato funziona. Questo comprende il modo in cui un Paese persegue una politica per migliorare i fattori produttivi, in cui crea attività economica ed imprenditorialità, in cui organizza e gestisce la società.

³⁴⁻ Definiamo il Livello di Benessere (WL), per analogia con la definizione proposta dagli autori considerati, come "il grado in cui i bisogni vengono soddisfatti mediante l'uso di risorse scarse".



³²⁻ Per il comparto della difesa e sicurezza nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre per l'individuazione di reti ed impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

³³⁻ Cfr. Gosselin, Leysen e Verbeke, Protecting a Nation's Economic Potential: Proposal for a Scientific Research Agenda, European Journal of Information Systems (2007)

Ognuna di queste determinanti è influenzata da due variabili ulteriori:

E. i fattori casuali (effetti imprevisti sulla posizione competitiva di una impresa, di un Paese, causati da progresso tecnologico, o da improvvisa forte domanda);

F. il Governo (il cui ruolo è di influenzare le dinamiche tra le determinanti A., B., e C., di rendere disponibili e mantenere le Infrastrutture Critiche, nonché di fornire incentivi al sistema economico attraverso l'istruzione programmi di formazione all'imprenditorialità).

Nella massimizzazione del benessere collettivo (maxWL), dunque, il Governo esercita un ruolo importante nel salvaguardare le determinanti strategiche per la sicurezza nazionale (D_i)* di WL. La capacità di creare benessere sostenibile, nel breve e lungo periodo, rappresenta il Potenziale Economico (EP) di un Paese, funzione di determinanti (Di) che gestiscono la portata e lo sviluppo di WL.

L'impatto delle determinanti (D_i) di EP su WL è misurato dal grado di impatto (П). ∏ misura il cambiamento relativo di WL (da una situazione iniziale III) rispetto al valore della determinante Di. Sarà:

- impatto di breve periodo (Π_{ST}), definito come la sensibilità relativa di WL (misurato dalla % di PIL pro-capite) rispetto a un determinante Di di EP;

- impatto di lungo periodo (∏_{IT}). Gli autori suggeriscono LT=5, perché cinque anni è il tempo che solitamente impiega un Paese per ricostruire le infrastrutture e le strutture principali, e perché le proiezioni di WL non sono sufficientemente attendibili in un più lungo periodo.

I livelli d'impatto Π_{ST} e Π_{LT} identificano le determinanti "strategiche" (Di)* del Livello di Benessere WL, che devono essere protetti prioritariamente da minacce. Una Minaccia X è il prodotto tra la probabilità P che un incidente colpisca un determinante Di. Il Livello di Impatto **n** di questo incidente su WL sarà X = $[P(D_i)] \cdot [\Pi(D_i)]$. Un elevato Livello di Impatto ∏ porterà ad una riduzione di WL mediante una riduzione del valore di un determinante Di che, a sua volta, provocherà la riduzione del EP di un Paese. Dalla definizione di Π_{ST} e Π_{LT} si definisce la Minaccia a Breve Termine (X_{ST}) e la Minaccia a Lungo Termine (X_{IT}). Essa sostituisce il Livello di Impatto ∏ nei suoi valori Π_{ST} e Π_{IT} . La sostituzione del determinante Di con un determinante "strategico" (Di)* consente di definire il concetto di Minaccia Strategica

³⁵⁻ Più un'economia è competitiva, più beni e servizi può produrre, maggiore sarà il PIL pro capite (con una crescita relativamente limitata della popolazione), maggiore sarà il WL del Paese.


^{36- &}quot;Il benessere di un Paese si crea, non si eredita. La sua competitività dipende dalla capacità della sua industria di innovare e migliorare. Poiché la base della competitività si è spostata sempre di più verso la creazione e l'assimilazione di conoscenze, oggi sono le differenze nei valori nazionali, nella cultura, nelle strutture economiche, nelle istituzioni e nella storia a contribuire al successo competitivo." Cfr. Porter, M.E., The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, 1990: 68(2), pp. 73-93.

³⁷⁻ I fattori standard comprendono: capitale tecnico, materie prime, clima, posizione geografica e forza lavoro. Questi fattori non creano un vantaggio competitivo sostenuto.

³⁸⁻ I fattori produttivi specializzati comprendono: infrastrutture avanzate e manodopera qualificata. Essi portano a vantaggi competitivi sostenibili perché richiedono forti investimenti che ne rendono difficile la riproduzione e non sono accessibili a tutte le imprese.

E'possibile studiare l'andamento della minaccia X in termini di una **iperbole di iso-minaccia**. Nel modello si ipotizza che la Minaccia X abbia un andamento con un massimo (Minaccia Strategica B*), due sub-massimi (Minaccia B) e un minimo (Minaccia Accettabile). L'Impatto ∏ di un incidente può essere alto o basso, così come la probabilità P di un incidente può anch'essa essere alta o bassa. Ciò porta ad una matrice situazionale 2x2, dalla quale si ottengono una Minaccia Strategica X*, una Minaccia X o Minaccia Accettabile. **L'iperbole di iso-minaccia rappresenta il luogo di punti su cui la Minaccia [B=ΠxP] mantiene un valore costante.**

Definendo i concetti di Minaccia X e di Minaccia Strategica X*, attraverso due variabili, Livello di Impatto ∏ e Probabilità P, e data la nostra conoscenza di quali determinanti hanno il maggior impatto sul Livello di Benessere WL, possiamo stilare una lista di priorità delle determinanti strategiche, un importante sottoinsieme delle quali è composto da quelle relativi all'infrastruttura di uno Stato.



Definiamo questo sottoinsieme di determinanti, l'Infrastruttura Strategica del Sistema Economico, di cui nella tabella si forniscono alcuni esempi.

La salvaguardia dell'insieme di determinanti Di (comprensive dell'Infrastruttura Strategica), di cui è funzione il Livello di Benessere (WL) di un Paese, e dunque il suo Potenziale Economico (EP), rappresenta l'obiettivo prioritario di politica informativa e di sicurezza. Per fare ciò, l'attività informativa e di sicurezza deve mantenere il sistema sui punti nel Quadrante IV delle iperboli di iso-minaccia, contemplando la maggiore incertezza e maggiori rischi per la capacità competitiva delle singole imprese, e dell'intero Paese, causate, ad esempio, dall'interruzione nelle trasmissioni delle informazioni e dei flussi finanziari, dalle decisioni di trasferimento all'estero di processi produttivi, dalla competizione basata sulle differenti forme di protezione sociale e di tutela dei lavoratori.

TIPO DI INFRASTRUTTURE	SETTORI E SISTEMI
Informazioni e comunicazioni	Telecomunicazioni; Internet; Centri informatici governativi e di enti pubblici
Distribuzione fisica	Autostrade; Porti; Reti Ferroviarie; Canali Navigabili; Oleodotti/gasdotti; Aeroporti/Trasporti; Linee metropolitane e trasporti di massa; Autotrasporti; Servizi di distribuzione e logistici;
Energia	Generazione /Trasmissione/Distribuzione Elettrica; Gas naturale Petrolio; Carbone;
Banca e Finanza	Banche; Servizi Finanziari; Società d'investimento; Sistemi di pagamento; Mercati;
Servizi vitali	Rifornimento idrico; Servizi di emergenza (Polizia, Ospedali); Servizi Governativi.

Nel valutare il grado di aggressività delle politiche economiche di Governi si deve considerare anche il caso dell'attività dei Governi svolta attraverso gli investimenti all'estero di società controllate dai Governi stessi³⁹, nonché le interazioni ipotizzabili nel rapporto tra Governi ed il settore "informale" dell'economia (*black economy*).


Con lo svolgimento dell'importante ruolo qui delineato, il comparto intelligence può garantire all'Esecutivo la forza e la conoscenza necessarie nel preservare le libertà democratiche in una società sempre più globalizzata. I principi culturali, istituzionali e democratici occidentali formano, infatti, la base del contesto politico e sociale pluralistico che può risiedere solo alla radice di un elevato livello di prosperità economica.



ROI un è programma di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Strategici "Niccolò Machiavelli" dedicato all'Intelligence Economico-finanziaria (IE), aspetto fondamentale nell'attuale crisi strutturale e sistemica.

Proprio per questo, il nome scelto richiama uno dei più importanti indicatori di efficienza, il ROI, nell'accezione aziendale rappresentativo di "rendimento dell'investimento" (Return-On-Investment).

Per l'Istituto Machiavelli, ROI è il "rendimento dell'intelligence" (Return-On-Intelligence), poiché l'intelligence è un investimento i cui rendimenti sono potenzialmente sempre più che proporzionali alla spesa effettuata.



Per informazioni e commenti è possibile contattare l'autore: cunctator@strategicstudies.it

Copyright © 2012 Istituto Italiano di Studi Strategici "Niccolò Machiavelli" - Roma

È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.